

#### Unità Operativa n. 4

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA (SAE) PER ANNI TRE CON FACOLTA' DI RIPETIZIONE PER UN ULTERIORE PERIODO DI ANNI TRE. CPV 85312400-3

#### ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato regola gli interventi di Assistenza Domiciliare e di Assistenza educativa, come meglio previsto ai successivi articoli.

#### ART. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si rivolge prioritariamente ad anziani ed a persone adulte inabili residenti nel territorio comunale, privi di adeguata assistenza, nonché a persone e a nuclei familiari che, per ragioni sociali, fisiche ed economiche, si trovano in difficoltà nel proprio domicilio per aver perduto la capacità di accudire autonomamente alla propria persona, ai propri familiari e all'ambiente domestico. In ragione delle suddette condizioni di limitata autosufficienza si pone la necessità di assicurare presso il domicilio di tali soggetti forme di aiuto assistenziale per curare la loro igiene, provvedere all'accudimento dell'ambiente domestico, sostenerli fisicamente e psicologicamente nel soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana.

I progetti individuali proposti dal Servizio Sociale devono essere caratterizzati dalla personalizzazione dell'offerta delle prestazioni e degli interventi funzionali a sostenere le potenzialità di cura della famiglia, le risorse del territorio e valorizzare le opportunità offerte dal privato sociale con particolare attenzione alla solidarietà sociale.

L'intervento di Assistenza Domiciliare, salvo casi di particolare cronicità e/o problematicità, deve essere limitato al periodo strettamente necessario per non creare fenomeni di dipendenza o sostituzione, deve favorire l'autonomia della persona e/o il mantenimento delle capacità residue, la responsabilizzazione dei familiari e anche della comunità.

Rimangono a carico del Comune gli interventi a favore di non anziani autosufficienti in carico e/o da attivare a seguito di valutazione da parte dell'apposita UVM, <u>esclusivamente SINO</u> al passaggio di gestione alla Azienda Toscana nord ovest – Zona Distretto Piana di Lucca in ambito di Convenzione socio-sanitaria dell'intera materia della non autosufficienza.

Dopo tale passaggio gli interventi attivi che rientrano nella fattispecie NON SARANNO passeranno di competenza e NON faranno più carico al presente appalto. La Ditta partecipando alla procedura di gara prende atto ed accetta quanto sopra.

#### ART. 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA

Il **Servizio di Assistenza Educativa** consiste nel complesso di prestazioni di natura socio-educativa rivolto a minori in situazione di disagio e alle loro famiglie, che si esplica sia all'interno dell'ambito



### Unità Operativa n. 4

familiare, identificato quale luogo privilegiato di crescita, sia nei luoghi abitualmente frequentati dai soggetti destinatari dell'intervento. Il servizio dovrà necessariamente valutare le dinamiche relazionali del nucleo affinché si evidenzi un'effettiva possibilità di cambiamento del contesto familiare o la necessità di interventi a tutela del minore.

Il servizio è rivolto a minori di età compresa tra 0 e 18 anni che rientrano secondo un ordine di priorità, nei seguenti contesti:

- Minori con provvedimenti degli Organi Giudiziari (Tribunale Ordinario Tribunale per i Minorenni Giudice Tutelare/Procura minorile);
- Minori che manifestino disadattamento e/o disagio socio-relazionale;
- Minori in condizioni di trascuratezza morale e materiale tali da non richiedere interventi di allontanamento;
- Minori che devono reinserirsi nelle proprie famiglie dopo un periodo di allontanamento disposto dalle Autorità Giudiziarie;
- Minori in difficoltà segnalati al Servizio Sociale da parte degli Organi didattici competenti e minori, che necessitano, comunque, di supporto educativo.

Pertanto, il **Servizio di AE** oggetto del presente Capitolato Speciale è distinto nelle seguenti aree di intervento:

- A. **Area giudiziaria**: l'intervento educativo è sviluppato sulla base di uno specifico mandato dell'Autorità Giudiziaria competente, ovvero, sempre nel contesto di un caso deferito dall'Autorità Giudiziaria, su progetto individuale predisposto dal Servizio Sociale comunale.
- B. **Area preventiva**: l'intervento educativo è sviluppato sulla base di una decisione assunta dal Servizio Sociale comunale, anche concertata con i servizi e le unità d'offerta che hanno in carico il minore, in assenza di un qualunque mandato o deferimento dell'Autorità giudiziaria.
- C. Area di supporto per significative difficoltà evidenziatesi in ambito scolastico: l'intervento educativo ed il progetto sono sviluppati tenendo conto della segnalazione degli Organi didattici privilegiando, comunque, le problematiche sociali e relazionali rispetto alle difficoltà di tipo "scolastico" e nei limiti delle disponibilità del servizio, considerato quanto previsto al precedente comma. Anche in questo caso è assente l'intervento dell'Autorità Giudiziaria.

Potranno essere richiesti, altresì, nei limiti previsti all'art. 14, servizi educativi finalizzati a garantire incontri protetti eventualmente disposti dall'Autorità Giudiziaria.

#### <u>ART. 4 - ASSISTENZA DOMICILIARE - NATURA DELLE PRESTAZIONI</u>

L'Assistenza Domiciliare ha lo scopo di salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o nelle propria residenza, favorire la socializzazione e la vita di relazione, alleggerire il peso familiare in situazioni di crisi e/o ristrutturazione del nucleo. Per tali finalità l'AD prevede prestazioni di carattere socio-assistenziale di aiuto alla persona, prestazioni di aiuto domestico e sostegno ai familiari.

Le prestazioni di cui al precedente comma sono costituite, a titolo esemplificativo anche se non esaustivo, da:



### Unità Operativa n. 4

- aiuto nei bisogni personali con assistenza diretta alla persona (alzarsi dal letto, igiene, vestizione, mobilizzazione, somministrazione pasti, ecc.);
- aiuto nel governo della casa limitatamente ai casi previsti dal progetto individualizzato (pulizia nell'ambiente domestico, preparazione pasti, piccolo bucato, stiratura, ecc.);
- aiuto nel mantenimento delle relazioni familiari, sociali, di vicinato e con comunità e centri di vita associativa locale per conservare/ricostruire un ambiente domestico e rapporti sociali;
- collaborazione nel disbrigo di pratiche, consegna spesa a domicilio, accompagnamento negli spostamenti per visite sanitarie e terapie riabilitative di vario genere, solo nei casi e limiti previsti dal progetto individualizzato, in cui sarà tenuta in considerazione l'eventuale presenza di familiari e di associazioni di volontariato da coinvolgere nel progetto;
- disponibilità e reperibilità immediata ad eventuali richieste d'intervento urgenti;
- eventuale consegna ed aiuto nella somministrazione di pasti a domicilio, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 155/1997 e s.m.i. (HACCP).

L'Amministrazione potrà richiedere all'Affidatario il servizio di pulizia straordinaria e di interventi urgenti di pulizia generale degli ambienti, in presenza di situazioni di particolare degrado igienico. Per pulizia straordinaria si intende la pulizia accurata, la sanificazione, il riordino dell'abitazione ed eventuale sgombero di masserizie. Per lo svolgimento di tali prestazioni gli operatori dovranno essere dotati di idonei strumenti di lavoro e di dispositivi di protezione e prevenzione previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione potrà richiedere inoltre collaborazione in interventi di riparazione per la manutenzione ordinaria dell'abitazione o in interventi di trasloco, servizi aggiuntivi finalizzati a rispondere alle esigenze dell'utenza del servizio e comunque a soggetti appartenenti all'area anziani/adulti inabili (servizi di trasporto, iniziative migliorative ed integrative del servizio anche come messa in rete e collaborazione con i servizi alle persone e le strutture sociali funzionanti nel territorio comunale).

Dette attività (possibilmente organizzate con Enti o Associazioni locali) devono essere ben descritte con dettagliata indicazione degli eventuali beni forniti, dalle ore di servizio effettivamente prestate (es. per i lavoratori ore di durata, materia, ecc.). Detti servizi dovranno essere preventivamente concordati con il Servizio Sociale comunale.

#### ART. 5 – ASSISTENZA EDUCATIVA – NATURA DELLE PRESTAZIONI

Il servizio attua interventi che scaturiscono da progetti individualizzati formulati dal Servizio Sociale e, ove necessario, da questo in collaborazione con Commissioni tecniche e Gruppi di lavoro interdisciplinari competenti per varie problematiche nell'ottica dell'integrazione tra Sociale e Sanitario.

Il servizio di Assistenza Educativa deve integrarsi con gli altri servizi del territorio quali il Servizio Sanitario, l'Associazionismo, il Volontariato, ecc.



### Unità Operativa n. 4

Per ciascuna area d'intervento (art. 3 del presente capitolato), il progetto gestionale assicura, a titolo esemplificativo, le seguenti prestazioni:

- sostegno e stimolo pedagogico educativo nei confronti degli assistiti e del loro ambiente di vita;
- intervento educativo all'interno delle famiglie;
- attività educative individualizzate, secondo il progetto educativo stilato per il minore;
- conduzione di attività educative territoriali con valenza esperienziale per il minore, secondo il progetto educativo stilato per il minore;
- partecipazioni ad attività educative, ricreative a valenza socializzante e didattica al fine di inserire positivamente il minore nel proprio contesto socio-culturale;
- accompagnamento e trasporto del minore fuori del domicilio, prevedendo adeguate coperture assicurative e, ove necessario, mezzi di trasporto anche del soggetto aggiudicatario;
- interventi di sostegno alla famiglia (mediazione nel rapporto genitori-figli, stimolo nell'acquisizione di nuovi modelli educativi, facilitazione dei rapporti istituzione/famiglia) nello svolgimento dei funzioni inerenti il ruolo genitoriale;

Su disposizione dell'Autorità giudiziaria potranno, altresì, essere richiesti servizi educativi per la realizzazione di incontri protetti genitori/figli.

Il progetto gestionale deve assicurare, inoltre:

- che la definizione dei progetti educativi individualizzati, la loro gestione e verifica siano condotte secondo il metodo di lavoro di equipe con gli operatori comunali ed altri soggetti che hanno in carico il caso;
- che gli educatori operino sui casi un confronto di equipe almeno mensile o bi-mensile;
- che gli interventi siano attuati secondo una metodologia di rete che consiste nella capacità di utilizzare le risorse del territorio e nella capacità di stabilire modalità di comunicazione tra i diversi agenti interessati al progetto;
- che per ciascun caso sia redatta una relazione annuale sull'andamento dell'intervento educativo e, comunque, una relazione ogni qual volta sia richiesto dagli operatori comunali ed altri soggetti che hanno in carico il caso. Le relazioni, salvo i casi d'urgenza segnalati, dovranno essere redatte entro 15 giorni dalla richiesta.

#### ART. 6 - PERSONALE

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento di tutte le attività mediante impiego di personale idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale, con idonea formazione e con qualifica professionale, sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale ed inquadrato secondo le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti per il settore in relazione allo svolgimento dello specifico servizio richiesto. In particolare:

A) Il personale addetto al <u>servizio di assistenza domiciliare</u> dovrà essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: ADB, OSA, OTA e OSS. Detto personale dovrà essere in possesso di competenze e conoscenze che, a titolo esemplificativo possono essere così descritte:



### Unità Operativa n. 4

- conoscere le principali tipologie di utenti e le problematiche connesse soprattutto all'età anziana ed allo stato di fragilità ed eventuale non autosufficienza;
- conoscere le diverse fasi di elaborazione dei progetti personalizzati;
- riconoscere per i vari ambiti, le dinamiche relazionali appropriate per rapportarsi all'utente;
- conoscere l'organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari;
- essere in grado di lavorare in equipe, di coinvolgere le reti informali, di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.
- B) Per quanto concerne il <u>servizio di Assistenza Educativa</u> la professionalità da impegnare è quella di educatore professionale o titolo ad esso equipollente o equivalente:
  - personale educativo in possesso della qualifica di Educatore Professionale o Laurea in Educazione Professionale afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
  - personale educativo in possesso di Laurea in Scienze dell'Educazione indirizzo Educatore Professionale Extrascolastico, o Laurea in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica;
  - personale educativo in possesso di laurea in scienze della formazione primaria.

Detto personale dovrà essere in possesso di competenze e conoscenze che, a titolo esemplificativo possono essere così descritte:

- conoscere le principali tipologie di utenti e le problematiche connesse soprattutto alle situazioni di disagio che si sviluppano nel periodo dell'infanzia e dell'adolescenza;
- conoscere le diverse fasi di elaborazione dei progetti personalizzati;
- capacità di lavorare in gruppo, anche a livello interprofessionale;
- capacità di cooperare con le famiglie degli utenti per favorire la partecipazione attiva al progetto educativo.

Potrà essere richiesta per specifiche esigenze e particolarità del caso valutate e motivate dal Servizio Sociale Professionale la disponibilità di educatori di ambosessi da impiegare nei progetti.

L'affidatario deve individuare un Coordinatore del servizio, con comprovata esperienza nei settori oggetto di gara, tenuto ad assicurare il coordinamento del servizio sia sul piano tecnico che sul piano organizzativo.

Sul piano tecnico il coordinatore deve:

- ✓ cooperare con l'assistente domiciliare e/o con l'educatore e il Servizio Sociale del Comune, per la redazione di un piano personalizzato di assistenza coerente con il percorso di aiuto definito dai vari soggetti istituzionali competenti ed individuare l'operatore più idoneo a realizzarlo;
- ✓ monitorare il caso verificando l'efficacia dell'intervento e proponendo eventuali modifiche in relazione all'evolversi del bisogno;



### Unità Operativa n. 4

✓ relazionare al referente comunale del servizio, con le cadenze previste dal capitolato e comunque quando il Servizio Sociale comunale lo richieda, sull'andamento del progetto.

Sul piano organizzativo il Coordinatore deve:

- ✓ essere il referente del Comune per tutti i problemi gestionali e amministrativi relativi al servizio;
- ✓ adottare tutti i provvedimenti per la concreta esecuzione delle prestazioni individuate dal piano assistenziale e provvedere tempestivamente in caso di necessità impreviste.

Il Coordinatore, per le responsabilità anche tecniche che il servizio richiede, dovrà essere in possesso della qualifica professionale di Assistente Sociale o, in alternativa, essere affiancato da un Assistente Sociale e/o da altre figure professionali idonee a supportarlo in tale funzione. In quest'ultimo caso deve essere comunque garantita l'unicità del coordinamento.

Tutto il personale impiegato dal soggetto affidatario dovrà essere inquadrato nell'apposito livello contrattuale del contratto di appartenenza ed essere in possesso della patente di categoria B ed automunito od utilizzare, comunque, mezzi in disponibilità del soggetto affidatario.

Il soggetto affidatario si impegna ad utilizzare modelli organizzativi idonei a garantire la continuità del rapporto tra il cittadino e l'operatore assegnatogli.

Inoltre adotta strumenti volti a prevenire un elevato turn-over degli operatori. Al fine di conservare i rapporti umani instauratisi fra il cittadino e l'operatore, il soggetto gestore si impegna ad assicurare, di regola, il mantenimento di tale relazione.

La ditta indica, nel Progetto Tecnico, gli operatori che intende impiegare per la realizzazione del progetto. Non dovranno, in sede di presentazione dell'offerta, essere allegati i curricula ma si dovrà riprodurre una tabella nella quale si evidenzia, per ciascun operatore proposto, il titolo di studio e l'esperienza svolta attinente agli interventi oggetto della presente procedura.

Gli operatori indicati in sede di progetto saranno impiegati nella realizzazione del progetto stesso, fatta salva la possibilità contrattuale di riassorbimento.

A tale riguardo il soggetto affidatario, prima dell'inizio dei servizi, produrrà elenco degli operatori comprese le sostituzioni di cui al successivo comma, corredato dai "curricula" completi degli stessi. Sono ammesse eventuali sostituzioni di operatori per assenza temporanea o prolungata del personale indicato in sede di progetto. In ogni caso, l'immissione di nuovi operatori in servizio, avverrà con la previsione di un periodo di prova di n. 20 giorni trascorso il quale il Comune potrà chiedere al soggetto gestore la sostituzione dell'operatore per uno dei seguenti motivi: il personale non è adeguato all'utenza individuata, tiene comportamenti non consoni alla situazione, viola la privacy dell'utente con azioni non pertinenti rispetto al compito assegnato. Indipendentemente da quanto previsto al precedente comma, l'Amministrazione, in qualsiasi momento, si riserva di richiedere la sostituzione del personale che si dimostri non idoneo all'espletamento delle mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto.



#### Unità Operativa n. 4

#### ART. 7 - FORMAZIONE

L'aggiudicatario si impegna a garantire per il personale impiegato nel servizio una costante opera di formazione ed aggiornamento. A tal fine, con cadenza annuale, presenta al Comune una relazione concernente le iniziative di formazione ed aggiornamento sostenute dagli operatori impegnati nei servizi oggetto del presente Capitolato. L'eventuale proposta di formazione che verrà presentata in sede di partecipazione alla presente selezione sarà vincolante per il medesimo soggetto aggiudicatario.

#### ART. 8 - ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI

L'attivazione dell'intervento si concretizza con la stesura di un progetto individualizzato in cui vengono definiti la frequenza del servizio, la durata e la tipologia delle prestazioni da assicurare. Con l'attivazione del progetto di intervento avviene la "presa in carico" da parte del Servizio Sociale comunale.

Successivamente il progetto viene comunicato al responsabile/coordinatore dell'affidatario che si attiverà affinché venga realizzato quanto concordato. A tale riguardo, il coordinatore dell'affidatario dovrà essere reperibile negli orari di seguito specificati con numero di cellulare dedicato. Il progetto concordato viene avviato di norma entro 5 giorni lavorativi; in caso di urgenze entro 24 ore lavorative.

Le prestazioni del servizio di Assistenza Domiciliare saranno espletate a domicilio dell'utente, ordinariamente nei giorni dal lunedì al sabato, con orario tra le 7.30 e le 19.30, sempre, comunque, secondo le indicazioni del piano assistenziale individuale. In casi particolari, concordati nel progetto, il servizio potrà essere eccezionalmente effettuato in orario notturno e/o nei giorni festivi, nel rispetto del C. C. N. L. vigente con variazione di retribuzione non superiore al 15%, e/o mantenuto in caso di ricovero ospedaliero del soggetto titolare dell'intervento.

Le prestazioni del servizio di Assistenza Educativa saranno espletate nei tempi, modi e luoghi previsti dal progetto individuale.

In ogni caso il servizio deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze dell'utente.

L'affidatario è tenuto a controllare l'effettiva erogazione delle prestazioni da parte dei propri dipendenti favorendone al Comune dimostrazione a semplice richiesta di quest'ultimo. Per gli utenti già in carico, in condizioni di particolare emergenza ed urgenza l'affidatario potrà modificare il piano di intervento, avvertendo, appena possibile, l'Assistente Sociale del Servizio Sociale del Comune.

L'affidatario è tenuto a dare immediata comunicazione all'Assistente Sociale comunale e/o che ha la presa in carico di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio (ricoveri ospedalieri, decessi, rifiuto delle prestazioni, etc.).



### Unità Operativa n. 4

#### ART. 9 - MONTE ORE PREVISTE PER I SERVIZI

Il numero delle ore necessario all'espletamento del **servizio di Assistenza Domiciliare** è previsto annualmente in circa **1.352**.

Il numero delle ore necessario all'espletamento del **servizio di Assistenza Educativa** è previsto annualmente in circa **1300**.

Attività di referente/coordinatore: ore annue previste circa 100.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare modifiche e variazioni all'entità delle prestazioni oggetto del presente appalto nel limite del 20% in più o in meno del valore del contratto, senza che l'aggiudicataria possa avanzare diritti o eccezioni in merito alla presente facoltà anche in relazione al passaggio in gestione integrata nell'ambito della Convenzione sociosanitaria degli interventi a favore della non autosufficienza e disabilità con la conseguente attribuzione della competenza alla Azienda USL Toscana Nord Ovest – Zona Distretto Piana di Lucca.

Inoltre, nelle more della gestione integrata tramite ASL come sopra descritta, ai sensi e per gli effetti della L.R.T. n. 66/2008 e s.m.i. relativamente all'erogazione di servizi domiciliari a persone non autosufficienti (progetti attualmente approvati dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare – U.V.M. – afferente alla competente AUSL) potranno essere richieste attivazioni di "pacchetti assistenziali integrati", finanziati con il Fondo Regionale per la non autosufficienza.

La fattispecie di cui al presente comma non rientra nel limite del 20% citato nel precedente comma, in quanto indipendente dalla progettazione del comune di Pescaglia e non a carico del bilancio comunale.

L'affidatario è tenuto a farsi carico della gestione dell'ampliamento del servizio, eventualmente discendente dalle ipotesi viste nei precedenti commi, agli stessi patti e condizioni contrattualizzati con l'aggiudicazione.

L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire la necessaria copertura finanziaria qualora se ne determini la necessità a seguito di ampliamento del servizio, fatto salvo quanto previsto al quinto comma del presente articolo.

#### ART. 10 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Il soggetto affidatario si impegna a:

- Prima dell'inizio delle attività, e comunque ogni volta che si renda necessario, la Cooperativa deve presentare polizza RC per gli automezzi utilizzati dal personale comprensiva della copertura rischi per i terzi trasportati;
- assicurare i rapporti con i competenti servizi comunali;
- dotare il proprio personale di strumenti di riconoscimento;
- provvedere all'aggiornamento del proprio personale anche in relazione a quanto indicato nell'art. 7 del presente capitolato;
- fornire il quadro completo degli obiettivi affidati a ciascun operatore con evidenziati gli orari di inizio e termine di ogni intervento/fase progettuale. Strumento di riscontro dell'attività svolta saranno le tabelle settimanali/mensili riepilogative, che dovranno



### Unità Operativa n. 4

essere compilate con i dati riferiti alle diverse attività svolte a favore di singoli utenti e ulteriormente distinte per ogni singolo operatore coinvolto sull'utente. Queste schede, compilate e sottoscritte dal referente/coordinatore per il soggetto affidatario, dovranno essere consegnate al termine di ogni mese al Servizio Sociale comunale per gli opportuni controlli, pregiudiziali alla liquidazione delle spettanze dovute per il periodo.

L'affidatario dovrà, inoltre, dotarsi di un sistema di monitoraggio fondato su parametri di controllo della qualità, finalizzati al miglioramento del servizio per:

- efficienza organizzativa del servizio;
- efficacia degli interventi in relazione al piano assistenziale e alla soddisfazione degli utenti.
  I dati del monitoraggio sono comunicati al Comune a semplice richiesta di quest'ultimo;
- le attività svolte, di cui al presente appalto, sono altresì oggetto di periodico controllo tecnico e amministrativo da parte del Comune per la verifica degli adempimenti contrattuali;
- predisporre tutto quanto necessario per dare inizio al servizio nei termini che saranno fissati dal Comune;
- garantire la fedele esecuzione del servizio e organizzare i mezzi necessari all'esecuzione dello stesso secondo le indicazioni di cui ai documenti di gara;
- garantire la messa a disposizione di personale nella quantità e con la qualifica professionale o esperienza lavorativa idonea all'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
- tenere sollevata la stazione appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità inerente il rapporto di lavoro del personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente appalto, compresi gli obblighi e le responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri e le responsabilità relative;
- tenere conto che trattandosi di servizi non suscettibili di interruzione, eventuali scioperi potranno essere effettuati solo nei limiti e con le modalità previste dalla L. 146/90 e ss.mm.ii. e comunque con un preavviso di almeno 5 giorni.

#### ART. 11 - OBBLIGHI DEL PERSONALE ADIBITO AI SERVIZI

Per l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato l'impresa utilizzerà personale qualificato, dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative vigenti.

Il personale assegnato ai servizi dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione, correttezza e professionalità.

L'impresa dovrà, inoltre, curare che il proprio personale:



### Unità Operativa n. 4

- sia munito di idoneo cartellino di riconoscimento;
- mantenga il segreto e la totale riservatezza di fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio (nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al D. Lgs. 196/03 come modificato dal D.Lgs 101/2018 e al Regolamento UE 2016/679).

L'impresa è responsabile del comportamento dei propri incaricati e delle inosservanze alle prescrizioni del presente articolo.

#### ART. 12 - VOLONTARIATO

L'associazionismo e il volontariato saranno coinvolti con l'obiettivo di incrementare, coordinare e promuovere le diverse iniziative già attivate sul territorio da soggetti appartenenti al privato sociale, al fine di valorizzare un significativo e concreto lavoro di rete.

L'impiego di operatori volontari da parte dell'affidatario viene riconosciuto e stimolato. Il soggetto affidatario deve informare il Comune dell'utilizzo di personale volontario segnalando:

- il ruolo, la responsabilità e le modalità di utilizzo del volontario;
- i criteri di copertura assicurativa;
- la programmazione della formazione professionale;
- la programmazione degli interventi tra il personale dipendente e il personale volontario.

Le prestazioni dei volontari potranno essere utilizzate in maniera integrativa e non sostitutiva rispetto al personale dipendente e il loro contributo si deve intendere aggiuntivo rispetto alla determinazione del monte orario stimato dell'appalto, senza costi a carico del Comune. L'affidatario si rende disponibile ad "operare" in rete con le risorse presenti nel territorio ed eventualmente già impegnate in una progettualità con l'Amministrazione Comunale, al fine di organizzarle in sinergia con i servizi di cui si tratta.

#### ART.13 – MODALITA' CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DURATA DELL'APPALTO

Il servizio oggetto del presente appalto è affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023.

La ditta affidataria del Servizio (di seguito "Aggiudicataria") sarà individuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all' art. 108 del D.lgs. 36/2023.

La stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a tre anni L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.



#### Unità Operativa n. 4

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente al verificarsi delle condizioni indicate all'art. 120 c. 11 del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

#### ART. 14 - VALORE DELL'APPALTO - IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo dell'appalto a base d'asta e soggetto a ribasso per la durata di Tre anni e per il numero di ore stimate per AD e AE, è pari ad € 223.500,96 (oltre Iva di legge), pari ad € 74.500,32 annuali.

L'importo orario del servizio elaborato ai fini della determinazione del valore dell'appalto è pari a:

- € 28,49 per il servizio di assistenza domiciliare educativa (AE) –

- € 25,41 per il servizio di assistenza domiciliare (SAD)

- € 31,09 per il coordinatore

Il costo orario per ciascun servizio è stato elaborato in funzione dei profili professionali richiesti sulla base del CCNL delle cooperative sociali, incrementato di una percentuale per spese generali, di coordinamento e di gestione (13%).

Il monte ore dei servizi SAD e SADE è stato stimato sulla base dello storico delle attività come segue:

- a) Assistenza Domiciliare educativa: n. 1300 ore presunte annue suddivise ordinariamente su n. 6giorni settimanali;
- b) Assistenza Domiciliare: n. 1352 ore presunte annue suddivise ordinariamente su n. 6 giorni settimanali.
- c) Per quanto riguarda il Coordinamento invece sono previste 100 ore annue;

L'appalto è costituito da un lotto unico in quanto è necessario assicurare la gestione unitaria del servizio.

Il valore complessivo presunto dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 **èpari ad 447.001,92 oltre Iva nei** termini di legge e comprende l'opzione per la prosecuzione dell'appalto per ulteriori anni Tre nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al precedente articolo 13.

Ai sensi dell'art. 41 comma 13 del Codice, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 65.929,48 annui ovvero € 197.788,44 per il periodo complessivo di Tre anni. I costi sono calcolati sulla base delle ore di servizio stimate dall'Amministrazione, sulla base della media tra il costo orario attuale previsto dalla Tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la determinazione del costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (Febbraio 2024) e i costi presunti dal nuovo CCNL 2023/2025.



### Unità Operativa n. 4

servizio	Ore annue	ccnl		Costo medio orario	Costo annuo manodopera
Assistenza domiciliare educativa (AE)	1300	Categoria	a D2	€ 25,21	32.773,00
Assistenza domiciliare (SAD)	1352	Categoria	a C1	€ 22,49	€ 30406,48
Coordinatore	100	Categoria	a E1	€ 27,50	€ 2.750,00
Totale annuo costo del personale			€ 65.929	9,48	

Si precisa che il monte ore sopra indicato NON è in alcun modo vincolante per questa Stazione Appaltante in fase di esecuzione del contratto, infatti lo stesso è puramente presuntivo per consentire la formulazione dell'offerta da parte degli operatori economici.

L'effettivo ricorso all'esecuzione delle ore di servizio oggetto dell'appalto è infatti subordinato a fattori variabili, che non dipendono direttamente dalla volontà di questa Amministrazione.

L'Amministrazione chiederà all'appaltatore lo svolgimento delle ore di servizio effettivamente necessarie in base alle specifiche necessità e, mensilmente, corrisponderà il dovuto per i servizi svolti sulla base del prezzo orario indicato nel Dettaglio Economico in sede di gara dal fornitore. Il contraente non potrà pertanto sollevare eccezioni relative alla quantità di ore di servizio effettivamente richieste, e non potrà pretendere alcuna indennità di sorta.

L'Amministrazione, nell'espletamento dell'appalto si riserva, a prescindere dall'importo di aggiudicazione, la facoltà di acquisire fino alla concorrenza dell'importo massimo consentito a base di gara nell'arco temporale di vigenza contrattuale, non garantendo comunque il raggiungimento di tale importo.

L'Amministrazione si riserva altresì la possibilità di attingere al monte ore del Servizio meno utilizzato nel caso di necessità sull'altro Servizio.

Trattandosi di attività che non comporta rischi da interferenze di cui all'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

#### ART. 15 – COMPENSO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso del soggetto Aggiudicatario, sulla base del prezzo orario del personale indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara, è omnicomprensivo e a titolo di corrispettivo per tutti i servizi e le forniture accessorie richieste nel presente capitolato di appalto e sarà liquidato in funzione delle ore effettivamente svolte secondo quanto previsto dal presente capitolato e dall'Offerta tecnica presentata in sede di gara, tenuto conto del ribasso percentuale offerto in sede di gara ai prezzi unitari utilizzati per comporre la base d'asta come dettagliati nell'offerta economica.

Nello specifico il compenso verrà calcolato come segue:

a) Assistenza educativa: il Comune riconoscerà all'Aggiudicatario, ogni ora di servizio



### Unità Operativa n. 4

effettivamente prestata, ovvero l'importo risultante dall'applicazione, al prezzo unitario posto a base di gara, del ribasso unico percentuale offerto dall'Aggiudicatario;

b) Assistenza domiciliare: il Comune riconoscerà all'Aggiudicatario, ogni ora di servizio effettivamente prestata, ovvero l'importo risultante dall'applicazione, al prezzo unitario posto a base di gara, del ribasso unico percentuale offerto dall'Aggiudicatario.

Con tali corrispettivi l'Aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente ai servizi affidati e a tutte le prestazioni previste e precisate nel presente Capitolato, niente escluso ed eccettuato (quali, a titolo meramente esemplificativo, i costi per lo spostamento necessario per il raggiungimento del luogo di svolgimento del servizio, per l'aggiornamento del personale, per lo svolgimento di riunioni, nonché i costi di organizzazione). L'Aggiudicatario non avrà, perciò, ragione di pretendere sovraprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato su presentazione di fatture elettroniche esclusivamente tramite lo SDI (Sistema di interscambio); il codice IPA che individua questa Amministrazione è il seguente: VG7BPH. Si provvederà alla liquidazione della fattura, nei termini di legge, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e previa acquisizione della regolarità contributiva.

Alla fattura dovrà essere allegato:

- un riepilogo con le ore di servizio effettivamente prestate divise per le tipologie previste al fine di controllare la rispondenza al progetto;
- un prospetto riepilogativo e nominativo del personale impiegato nel servizio nel periodo di riferimento.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 ed al successivo art. 24 provvede a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché ad indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

#### <u>ART. 16 – REVISIONE DEI PREZZI</u>

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o delle forniture superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'80% della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT (gli indici dei prezzi al consumo e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie) di cui all'art. 60 c. 3 lett. b) del Codice.

#### ART. 17 – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessità di armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste dal nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato



### Unità Operativa n. 4

e pertanto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 36/2023 condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria subentrante e garantendo l'applicazione dei CCNL di settore.

Il personale attualmente in servizio, con il relativo contratto di lavoro, è indicato nell'allegata Relazione Tecnico-illustrativa.

Gli operatori economici concorrenti accettano espressamente la clausola sociale di cui al presente articolo obbligandosi ad applicarla secondo le specifiche modalità previste dal Progetto di assorbimento che dovrà essere allegato all'offerta presentata in sede di gara. Il Progetto di assorbimento dovrà illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Il riassorbimento del personale è imputabile all'Aggiudicataria nei limiti di compatibilità con i fabbisogni richiesti dall'esecuzione del contratto a seguito della pianificazione e dell'organizzazione definita dal proponente assuntore. Tale modalità organizzativa risulta dall'offerta presentata dall'Aggiudicataria ed allegata nell'Offerta tecnica in sede di gara.

Si dà atto che la mancata accettazione della clausola sociale costituisce volontà di proporre un'offerta condizionata e pertanto è INAMMISSIBILE.

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

#### ART.18 – ACCREDITAMENTO

I servizi oggetto del presente capitolato sono soggetti ad accreditamento ai sensi della L.R.T. 28 dicembre 2009 n. 82 "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato", e relativo Regolamento di attuazione DPGR 11 agosto 2020 n. 86/R e s.m.i. , le deliberedi Giunta Regionale n. 245 del 15/03/2021 e n. 289 del 22/03/2021 e ss.mm.ii.

È valido ai fini della presente procedura, l'accreditamento eventualmente già ottenuto presso altraamministrazione comunale della Regione Toscana.

Resta inteso che il possesso dei requisiti generali e specifici previsti dalla normativa regionale sull'accreditamento istituzionale dovrà essere mantenuto durante l'intera durata contrattuale a pena di risoluzione del contratto stesso.

#### <u>ART. 19 – RESPONSABILITA' E DANNI</u>

L'Impresa è sempre responsabile, sia verso il Committente sia verso i terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi impiegati potessero derivare al Committente o a terzi.

Per i rischi di responsabilità civile verso terzi la ditta dovrà, stipulare una specifica assicurazione con primaria Compagnia d'Assicurazione, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio.



#### Unità Operativa n. 4

Si precisa in proposito che: a) la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi: ➤ Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 5.000.000,00 unico per sinistro ➤ Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € 3.000.000,00 unico per sinistro ➤ Massimale in caso di sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € 5.000.000,00 unico per sinistro.

Sono considerati terzi in ogni caso:

- i dipendenti del Contraente, iscritto all'I.N.A.I.L., qualora subiscano il danno per causa diversa dalavoro e/o servizio o in caso di danno a cose in loro possesso;
- Deve essere considerato terzo l'Amministrazione appaltante, i suoi amministratori e i suoi dipendenti.

L'Ente appaltante sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative.

I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata dell'appalto. Per l'intera vigenza contrattuale l'aggiudicatario è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo, entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata.

#### Lavori e Servizi

L'assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile, nella sua qualità di committente di lavori e/o servizi eseguiti da terzi in nome e per conto dell' Assicurato stesso per danni cagionati a Terzi, dai Dipendenti delle stesse e comunque da tutti coloro che, non essendo in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

Rispetto al Contraente e all'Assicurato resteranno salvi i diritti e le azioni spettanti alla Società Assicuratrice in base al codice civile ed alle condizioni di polizza.

#### ART. 19 – SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare che lo svolgimento degli interventi previsti avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal D.Lgs. 81/08. La stessa dovrà assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune per danni derivati dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nella realizzazione delle attività.

L'Aggiudicatario in specifico si impegna:

- a presentare dichiarazione di nomina del medico competente, del responsabile del servizio prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. a)e 28 del D.Lgs. 81/2008;
- ad effettuare adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e disalute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 per gli specifici rischi legati all'attività affidata;



### Unità Operativa n. 4

- provvedere, prima dell'inizio del servizio, ad informare gli operatori circa i rischi in cui possono incorrere in relazione agli ambienti in cui destinati ad operare, alle attrezzature eventualmente da utilizzare e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottare nelle varie situazioni di rischio esigendo dal proprio personale il rispetto della normativa;
- a dotare il personale dei DPI (dispositivi di protezione individuale) per svolgere in sicurezza il servizio affidato; nel caso di interventi che richiedano particolari precauzioni igienico-sanitarie, atte a garantire l'incolumità degli operatori, l'Aggiudicatario si obbliga a fornire i materiali di protezione a perdere;
- provvedere a verifiche sistematiche sui luoghi di lavoro in relazione a segnalazioni di rischio da parte degli operatori, tese all'individuazione delle tipologie di servizio esplicabili.

#### ART. 20 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolarità dei servizi alla persona rivolti ad anziani autosufficienti e non autosufficienti e minori seguiti dai servizi sociali oggetto dal presente appalto, quale ulteriore garanzia, alla luce della centralità per l'Ente dei servizi socio-assistenziali, della loro complessità e delle implicazioni in termini di salute collettiva, di sicurezza e conformità alle norme, nonché delle responsabilità che discendono per l'Ente, titolare dei servizi, tutte le prestazioni previste dal capitolato devono essere obbligatoriamente rese dalle imprese partecipanti in forma singola e/o raggruppata, aggregata e/o consorziata.

E' fatto divieto all'affidatario di subappaltare le attività assistenziali, anche parzialmente, per garantire una continuità nella realizzazione del progetto personalizzato e valutazione dello stesso, per una costante crescita professionale nei rapporti tra il Servizio Sociale Comunale e il Coordinatore dei servizi appaltati, che permetta una uniformità del monitoraggio e del controllo del percorso.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del d. lgs. n. 36/2023, è vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto.

#### <u>ART.21 – CONTESTAZIONI E PENALI</u>

L'aggiudicatario è soggetto a penalità quando ponga in essere inadempimenti nella gestione dei servizi e, in particolare, si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità degli stessi, assicuri una presenza di operatori inferiori a quella richiesta dal servizio, non ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e ai tempi da osservare per i servizi prestati, nonché all'impegno conseguente all'accettazione della clausola sociale.

Qualunque reclamo rilevato dall'Ente, addebitabile all'aggiudicatario, sarà a esso contestato per scritto.

L'aggiudicatario dovrà rispondere per scritto, entro 10 giorni, adducendo le dovute giustificazioni. Se queste non saranno ritenute sufficienti, verrà applicata una penale proporzionata alla gravità dell'inadempimento da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni contestazione.



#### Unità Operativa n. 4

Le penalità sono portate in deduzione: - sui crediti vantati verso l'Ente da parte dell'aggiudicatario; - o sulla cauzione, ove i crediti manchino o siano insufficienti. In tale ultimo caso l'importo della cauzione dovrà essere immediatamente reintegrato.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'importo annuale dell'appalto, è facoltà dell'Ente di richiedere la risoluzione del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione dei servizi e dal successivo affidamento ad altro soggetto.

Le penalità non escludono il risarcimento dei danni derivanti dal mancato e non conforme svolgimento sei servizi.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento a tutte le norme riguardanti la materia.

#### ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall'aggiudicatario consentirà all'Ente di risolvere il contratto.

Costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, le seguenti fattispeciein via esemplificativa:

- √ Interruzione, sospensione, abbandono o mancata esecuzione del servizio, senza giustificatomotivo;
- √ gravi e persistenti violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di 3 motivate diffide formalmente notificate al domicilio del legale rappresentante della Ditta appaltatrice;
- ✓ reiterate contestazioni di inadempienze relative allo svolgimento del servizio;
- ✓ impiego di personale non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio ovvero comportamento scorretto persistente degli operatori nei confronti degli utenti;
- ✓ inosservanza degli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune;
- √ inosservanza delle norme di legge relative alla gestione del personale e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di quelli integrativi locali;

La risoluzione dovrà essere preceduta da formale diffida ad adempiere entro 15 giorni da inoltrarsi tramite PEC ai sensi di legge decorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, il Comune potrà dichiarare risolto il contratto per colpa della controparte applicando il pregiudizio economico derivante all'Ente dal danno subito.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto dell'Ente di affidare a terzi i servizi in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'Amministrazione comunale potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, a partire da quello che aveva presentato la prima migliore offerta. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi (art. 108 comma 5 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.).

Alla ditta aggiudicataria inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Ente



#### Unità Operativa n. 4

rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla competerà all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il Comune si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute gravi e motivate esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese, da comunicare a mezzo PEC.

#### ART. 23 - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei casi in cui la Ditta appaltatrice:

- venga a perdere i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale per l'esercizio del servizio in oggetto, ai sensi della vigente normativa;
- proceda a cessione del contratto e/o subappalto in violazione di quanto previsto dall'art. 22;
- perdita della capacità di contrattare con la Pubblica amministrazione;

Nel caso di risoluzione di diritto del contratto, verranno addebitati eventuali nuovi o maggiori oneri per la stipula di un nuovo contratto con altra Ditta, rimanendo salvo il diritto del Comune al risarcimento di eventuali danni ed all'incameramento della cauzione, senza che per questo la Ditta o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna.

La risoluzione dovrà essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera Raccomandata tramite P.E.C. ai sensi di legge. Alla Ditta appaltatrice verrà riconosciuto un termine per controdedurre alle osservazioni del Comune; tale termine non potrà essere inferiore a giorni 15 (naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell'Appaltatore, della nota di contestazione del fatto.

Ulteriori clausole risolutive espresse sono le seguenti:

- in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., così come stabilito dall'art. 3 c. 8 L. 136/2010;
- mancato rispetto degli obblighi di cui al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/01, approvato con DPR 62/13, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Porcari" che, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato DPR 62/13, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, approvato con deliberazione di G.C. n. 197 del 28.12.2022. A tal fine il Comune ha trasmesso, telematicamente, all'Appaltatore, copia di entrambi i codici.

La violazione degli obblighi comportamentali de quo, sarà causa di risoluzione del presente contratto.

#### ART. 24 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto assoggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010. Pertanto, l'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: 1- gli estremi



### Unità Operativa n. 4

identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera, del servizio o della fornitura cui sono dedicati; 2- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 3- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante, ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori, la stazione appaltante può procedere alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale inidonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### ART. 25 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario uniforma ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta del DPR 62/2013, del Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel documento di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante consultabile sul link

#### ART. 26 - INIZIO DELL'ESECUZIONE ED EVENTUALE SPOSTAMENTO DEI TERMINI

L'esecuzione del contratto avrà inizio previa formale stipulazione del contratto, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa, a seguito di autorizzazionedel Responsabile del procedimento e subordinatamente alla positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell'impresa affidataria ed alla costituzione della cauzione definitiva e delle garanzie di cui al precedente l'art.18 e all'art. 27. Competono in tal caso all'impresa, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite.

Qualunque fatto del Comune che obbliga il soggetto aggiudicatario a sospendere l'esecuzione del servizio o a ritardarlo, può costituire motivo di spostamento dei termini contrattuali. In tali casi, l'Amministrazione deve darne tempestiva comunicazione all'appaltatore.

Nel caso di spostamento dei termini di esecuzione, l'appaltatore non può vantare alcuna



### Unità Operativa n. 4

pretesa risarcitoria. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa del Comune l'appaltatore può decidere di recedere dal contratto.

#### ART. 27 – STIPULA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La stipula del contratto avviene in forma di atto pubblico amministrativo.

Le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, sono a carico del soggetto contraente. Nell'occasione lo stesso deve dare prova:

- di aver effettuato la costituzione della cauzione definitiva e di aver presentato le polizze di cui ai precedenti artt. 18 e 29;
- l'affidatario deve garantire l'avvio del servizio entro 20 giorni dalla richiesta scritta del Direttore dell'esecuzione.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dallalegge, tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art.18 c.2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto. La garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art.117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine, per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato nella forma modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante.

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 il responsabile del procedimento può autorizzare



### Unità Operativa n. 4

l'esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo successivo, e dopo che l'aggiudicazione sia divenuta esecutiva. Il responsabile del procedimento autorizza con proprio atto l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano nelle more della stipula del contratto, previa verifica dei requisiti.

#### ART. 28 - GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell'appalto.

#### ART. 29 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente appalto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa d'inadempimento o di cattiva esecuzione dei servizi da parte dell'appaltatore, quest'ultimo è tenuto a prestare la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo complessivo dell'intero appalto. , e comunque secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.lgs 36/2023.

L'importo della garanzia definitiva è ridotto ai sensi dell'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, nel caso in cui l'aggiudicatario sia in possesso di certificazione di qualità indicate al suddetto comma, per i servizi oggetto della gara, rilasciata da organismi di certificazione idoneamenteaccreditati.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La ditta appaltatrice si obbliga a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto, a seguito d'inadempienza o dipenalità.

Resta inteso che il Comune può rivalersi sul deposito cauzionale, su semplice richiesta scritta, a copertura di danni e spese derivanti da colpe, negligenza e inosservanza di quanto pattuito, oltre cheda debiti e obbligazioni della Ditta verso il Comune comunque verificatisi e non assolti allescadenze.

La garanzia resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi derivanti dal contratto, che verrà stipulato in relazione all'appalto, anche dopo la scadenza di questo.



### Unità Operativa n. 4

#### ART. 30 – PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Pescaglia, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
  - legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili conil Regolamento medesimo.



### Unità Operativa n. 4

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sonodisciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economicointeressato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Pescaglia nella persona del Sindaco quale legale rappresentante pro-tempore.

Il Responsabile della protezione dei dati per il Comune di Pescaglia è ETRURIA PA SRL con sede in Via R. Reali, 20-22, 50053 Empoli FI - Zona Ind. Terrafino ed il Referente è l'Avvocato Francesco Barchielli che potrà essere contattato scrivendo a dpo@etruriapa.it .

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatarioappaltatore viene designato come *Responsabile del trattamento dei dati* in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

L'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'affidatario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del trattamento dei dati.

L'affidatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento dei servizi concessi;
- non potrà comunicare i dati a terzi, salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori previa autorizzazione del titolare o in caso di urgenza con successiva informativa al titolare;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà in alcun caso diffondere e/o rendere pubblici dati sensibili e/o ipersensibili;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto;



### Unità Operativa n. 4

- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

La violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte rileva ai fini dell'applicazione di eventuali penalità da parte del Comune.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'affidatario è comunque obbligato in solido con il titolare per i danni provocati agli interessati in violazione delle medesime prescrizioni.

Gli operatori garantiscono la riservatezza delle informazioni riferite agli utenti, minori e alle rispettive famiglie di cui vengano a conoscenza nel corso di svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara. L'Amministrazione effettua le comunicazioni all'indirizzo di PEC indicato dal concorrente nella documentazione di gara.

#### ART. 31 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente il presente appalto ove il Comune fosse attore o convenuto resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Lucca con espressa rinuncia a qualsiasi altra competenza.

#### ART. 32 - DOMICILIO LEGALE DELL'AGGIUDICATARIA

A tutti gli effetti del contratto l'aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale in Pescaglia.

#### ART. 33 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. del Lgs. 36/2023 si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento, è la Dott.ssa Nadia Mariotti Responsabile del Settore 3 – Servizi alla persona e successivamente all'affidamento del servizio verrà individuato il Referente/Responsabile dell'esecuzione del contratto.

#### ALLEGATI

Sono allegati al presente capitolato, a formarne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti tecnici :

All.. n.1: RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

All. n. 2: Patto di Integrità



# COMUNE DI PESCAGLIA Unità Operativa n. 4

F.TO IL RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA n. 4 Nadia Mariotti